

Sentenza n. 1553/2017 pubbl. il 17/04/2017  
RG n. 30856/2013



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del  
16/02/2017 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.30856/ 2013

tra

n persona del legale rappresentante p.t. ( avv.FIECCHI  
PAOLA MACCIOTTA GIUSEPPE)

E

INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI in  
persona del legale rappresentante p.t. ( avv. CUBEDDU SEBASTIANO )

PQM

rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto.  
condanna l'opponente al pagamento di un 3500 oltre iva cap e spese generali  
Fissa il termine di di 60 giorni per il deposito della motivazione

Roma,16/02/2017

il Giudice



Sentenza n. 1553/2017 pubbl. il 17/04/2017  
RG n. 30856/2013

Fatto e diritto

La \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio l'INPGI chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 4927/13, emesso dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, con il quale le è stato ingiunto di pagare in favore dell'INPGI la somma di €. 18.915,00, per contributi assicurativi omessi e sanzioni civili. riferiti al Verbale ispettivo n. 33/12 limitatamente alle posizioni delle giornaliste \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ contestando la natura subordinata del rapporto intercorso con le stesse. A fondamento del ricorso ha dedotto che le stesse erano delle semplici collaboratrici che svolgevano un'attività occasionale ed autonoma percependo un compenso commisurato ai singoli servizi.

Si è costituito in giudizio l'INPGI contestando adesso ricorso sulla base di articolate argomentazioni.

L'opposizione non è fondata.

Va premesso che le giornaliste \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono state ricondotte dagli ispettori alla qualifica di "corrispondente" ex art. 12 Cnlg, mentre per la giornalista \_\_\_\_\_ (assunta come giornalista tv 24 mesi Part time il 6.12.11) è stata ritenuta quale data di inizio del rapporto febbraio 2011.

Or bene \_\_\_\_\_, con riferimento all'attività svolta dal corrispondente ex art 12 ccnlg la giurisprudenza ha precisato che può essere ritenuto lavoratore subordinato anche se non riceve ordini specifici ed è libero di collaborare con altri giornali purché sussista la continua dedizione funzionale al risultato perseguito dall'editore (cassazione sezione lavoro n. 6983 del 9 aprile 2004). Infatti, "nel settore giornalistico, in ragione delle particolari caratteristiche del rapporto e delle connesse difficoltà di cogliere in maniera diretta ed immediata i caratteri distintivi della subordinazione, che restano pur sempre quelli dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e del suo assoggettamento ai poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro benché in misura attenuata, sono aspetti qualificanti la continuità e la responsabilità del servizio; questi requisiti ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e sia stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, non rilevando in contrario né il notevole grado di autonomia con il quale la prestazione viene svolta, né la commisurazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre, diverse, svolte dal datore di lavoro ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore e senza l'osservanza di orario, mentre la subordinazione va esclusa nel caso in cui le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione (Cass. n. 6727 del 2001, n. 4338 del 2002 e n. 16997 del 2002)". È stato precisato, poi, che la qualifica di corrispondente, ai sensi dell'art.12 del Cnlg, spetta al giornalista che nella zona assegnatagli – senza essere inserito in redazioni decentrate o in uffici di corrispondenza – metta quotidianamente a disposizione della redazione da cui dipende la propria attività,



finalizzata alla ricerca e raccolta di notizie, attenendosi alle direttive impartitegli per la scelta delle stesse, per le modalità attuative della prestazione e per i contatti con la redazione (Pret. Milano 28/2/98)

Ciò premesso deve ritenersi che l'espertata istruttoria abbia confermato lo stabile inserimento delle giornaliste nell'organizzazione aziendale. Le stesse si occupavano di vari argomenti realizzando servizi giornalistici che venivano trasmessi dall'emittente regionale alla quale si appoggiava la società. Appaiono poi estremamente significative le dichiarazioni dai testi ( "Preciso che fummo convocati entrambi quando ci fu comunicato l'intenzione di spostarci rispettivamente a Nuoro e a Olbia e ci fu spiegato che l'esigenza della società era coprire anche quelle zone dal momento che dovevano occuparsi di un telegiornale regionale. preciso che quando fummo spostate nelle altre due sedi a Sassari eravamo in sei") e ( " preciso che a luglio ci fu un'altra riunione con la direttrice alla quale prendemmo parte solo io e la signora nel corso della quale ci fu detto che era intenzione dell'agenzia svolgere attività anche a Nuoro e Olbia. Pertanto io fui mandata a Olbia e la mia collega a Nuoro ci fu detto che avremmo dovuto occuparci di vari argomenti). Tali elementi confermano che le due giornaliste, oltre a coprire svariati settori informazione, erano state spostate a Nuoro od Olbia proprio per coprire le esigenze informative della società che evidentemente faceva affidamento sulla permanenza della disponibilità delle due lavoratrici per assicurare la tempestività dell'informazione in relazione ad avvenimenti rilevanti, ancorché la società non avesse una propria redazione nelle predette sedi.

Né possono ritenersi rilevanti, ai fini di una diversa qualificazione dei rapporti, le circostanze che il lavoro venisse svolto con ampia autonomia e anche in assenza di ordini specifici, o che le giornaliste prestassero la propria collaborazione anche per altre società o emittenti in quanto la disponibilità va valutata nel senso di continua dedizione funzionale al risultato produttivo perseguito dall'imprenditore ( Cass cit). D'altra parte la figura del corrispondente è caratterizzata, oltre che dalla limitatezza dell'ambito territoriale di pertinenza e di norma dall'assenza di uno specifico settore di competenza, dalla mancanza d'inserimento organico nella redazione e di vincolo d'orario(Trib. La Spezia, 29 ottobre 1997).

Quanto alla posizione della giornalista risulta che il 6 dicembre 2011 le parti stipularono un contratto di lavoro a tempo determinato con inquadramento della lavoratrice come giornalista tv con più di 24 mesi di attività lavorativa. Risulta altresì l'erogazione di retribuzione con busta paga di dicembre 2011 il che smentisce l'affermazione della società secondo cui il contratto non avrebbe mai avuto "concreta attuazione". Per quanto concerne la data effettiva di inizio del rapporto la presenza della nella sede di Oristano sin dall'inizio del 2011 è stata confermata in sede ispettiva da e ( cfr dichiarazioni in atti) senza che tale elemento abbia trovato alcuna smentita in sede istruttoria.

Sulla base di tali elementi l'opposizione va respinta e il decreto opposto confermato.

Le spese seguono la soccombenza.

Tanti i motivi della decisione in epigrafe.

Il Giudice

